

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Concessione di derivazione d'acqua assentita con D.P.R. 30/8/1952 n. 3246 e D.D. 13/6/2008 n. 506-35689 alla Losa Cottonificio di Robassomero srl. Dichiarazione di decadenza (impianto denominato "Stabilimento")

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 840-27588 del 19/10/2017:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1) per le motivazioni descritte in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, ai sensi dell'art. 55 comma 1 lettere a), c) e d) del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e dell'art. 32 comma 2 lettere a) e c) del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., di dichiarare la Losa Cottonificio di Robassomero srl, C.F./P.IVA 00486560014 con sede in Robassomero – Frazione Cantelli (CAP 10070), decaduta dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua concessa per effetto del D.P.R. 30/8/1952 n. 3246 e della D.D. 13/6/2008 n. 506-35689, con riferimento all'impianto denominato "Stabilimento" (n. pr. 241/109B, cod. utenza TO2421);

2) ai fini della corresponsione del canone demaniale, a decorrere dalla annualità successiva al presente provvedimento, il canone dovuto per l'utenza avente codice TO2421 sarà commisurato in ragione della potenza nominale media di kW 100,57 – afferenti la centrale denominata "Brando";

3) la Losa Cottonificio di Robassomero srl è tenuta, per ragioni di sicurezza idraulica e per non arrecare danni a terzi sia nel tratto a valle che nel tratto a monte la derivazione in parola, a continuare a fare defluire l'acqua, come per il passato, dal canale di alimentazione della centrale dismessa, fintanto che il Comune di Druento non abbia certificato la possibilità di transito in sicurezza delle portate spettanti attraverso il tratto di propria competenza in corrispondenza del canale derivatore Losa;

4) con riferimento al precedente punto 3), il Sindaco del Comune di Robassomero, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, dovrà adottare, in caso di inottemperanza, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana;

5) il Comune di Druento, in qualità di titolare del Canale, al fine di evitare potenziali fenomeni di tracimazione, erosione spondale ed allegamento dei fondi limitrofi, ivi compresa la sottostante viabilità provinciale - con rischio di danni a persone e/o a cose, è tenuto a gestire permanentemente le acque scorrenti nel canale di Druento in modo da garantire in ogni sua sezione ed in ogni momento idrologico un franco di sicurezza adeguato, tale da evitare tracimazioni; lo stesso è altresì tenuto a vigilare sulla corretta officiosità idraulica del tratto tombato a valle della posizione in cui era ubicato lo sgrigliatore rimosso;

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato e, per quanto di rispettiva competenza, alla Direzione regionale Ambiente, al Comune di Druento e al Comune di Robassomero;

7) di pubblicare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale Superiore delle Acque secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni a decorrere dalla sua notifica, ovvero, in via straordinaria, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"